

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) ASTONE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARIA ANNUNZIATA ASTONE

Seduta del 20/10/2025

FATTO

Parte ricorrente nel 2020 ha stipulato un contratto di cessione del quinto dello stipendio, che ha anticipatamente estinto nel 2025, alla scadenza della rata n. 50. Il ricorso viene presentato dopo aver regolarmente esperito il reclamo. Il ricorrente si rivolge all'ABF per chiedere il rimborso degli oneri a seguito dell'estinzione anticipata per l'importo complessivo di euro € 1.300, 83 corrispondente alle seguenti voci di costo: spese di istruttoria e commissioni intermediazione creditizia, oltre interessi legali dal reclamo al soddisfo. Chiede altresì il rimborso delle quote insolute nonché il rimborso delle commissioni di estinzione anticipate pari a euro 256,07 e spese di assistenza professionale per euro 200,00. L'intermediario contesta le richieste formulate da parte ricorrente e chiede il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto

DIRITTO

Il ricorso merita di essere parzialmente accolto. Nella fattispecie de qua risulta dalla documentazione in atti che il ricorrente ha estinto la cessione sulla base di un conteggio estintivo, che ha accettato sottoscrivendo quietanza liberatoria, calcolato sulla base delle condizioni generali di contratto che distingue tra i costi ripetibili e quelli non ripetibili. Tuttavia, considerato che il contratto è stato stipulato



nel 2019, occorre tener conto degli orientamenti consolidati in materia di rimborsi dovuti in caso di estinzione anticipata del finanziamento. E' noto che le commissioni per l'intermediario del credito, richieste da parte ricorrente, e le spese istruttorie costituiscono costi up front, con la conseguenza che non è possibile chiedere l'applicazione del criterio pro rata. A tal fine è necessario tener conto dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, registratasi intorno all'art. 125 sexies del T.U.B ; tale disposizione è stata modificata dall'art. 11- octies, commi 1, lettera b), e 2 , del d.l. 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni con la legge 23 luglio 2021 n. 106. La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 11 -octies, nella misura in cui ha statuito che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi "le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia" .

Il Giudice delle leggi, pronunciatosi con la sentenza n. 263/2022, accogliendo la questione sollevata, da un lato ha dichiarato *l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»*.; dall'altro ha confermato e condiviso gli orientamenti adottati dal Collegio di Coordinamento (ABF, *collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019*), che ha interpretato l'art. 125-sexies, comma 1, TUB, in senso conforme alla sentenza Lexitor, e che ha affermato il principio di diritto, in virtù del quale : "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

Per tale ragione il Collegio adito ritiene necessario - dopo la citata sentenza della Corte Costituzionale- assicurare continuità all'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, in base alla quale anche nell'ipotesi di estinzione anticipata di finanziamenti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni con la legge 23 luglio 2021 n. 106, ai fini del rimborso, si applica: per i costi *recurring* , il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso); per quelli *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, invece il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Resta esclusa invece la retrocedibilità di imposte e tasse, come affermato concordemente dai Collegi, considerato che le imposte: a) costituiscono adempimenti imposti dalla legge, dunque sottratti all'ambito di applicazione della CCD (e della sentenza Lexitor) in quanto afferenti al diritto pubblico; b) non sono dirette a remunerare l'intermediario né sono quantificate da quest'ultimo. Ne consegue che, preso atto del suddetto vigente quadro normativo, come ridefinito dalla Corte costituzionale, e dalla consolidata giurisprudenza arbitrale in materia, e tenuto conto delle spese retrocedibili come emerge dalle condizioni generali di contratto sottoscritte dalle parti, le pretese di parte istante meritano parziale accoglimento. In particolare va riconosciuto il diritto al rimborso delle commissioni e dei costi richiesti secondo il seguente prospetto:



rate complessive	120	rate scadute	50	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	70	TAN	4,79%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	36,43%						
spese d'istruttoria				800,00 €	Up front	Curva degli interessi	291,44 €		291,44 €
commissioni d'intermediazione				1.430,00 €	Up front	Curva degli interessi	520,95 €		520,95 €
Totale									812,39 €

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente, poiché quest'ultimo ha utilizzato per tutte le voci il criterio di calcolo del *pro rata temporis*. Per quanto attiene alla richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata, pari a euro 256,07 si richiama l'orientamento uniforme dei collegi secondo il quale l'indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l'istituto finanziatore non allegghi alcun dettaglio dei costi "eventualmente" sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento (cfr. tra tanti Collegio di Napoli, n. 5432/2018). Si richiama inoltre il principio di diritto enunciato dal Collegio di Coordinamento (cfr. decisione n. 5909/20) secondo il quale "La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.". Nel caso di specie dalla documentazione versata in atti emergono le seguenti evidenze: che la vita residua del contratto al momento dell'estinzione anticipata era superiore a un anno; che non sussiste l'ipotesi di esclusione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 125 sexies, comma 3, lett. d) TUB; che la determinazione della commissione di estinzione anticipata effettuata dall'intermediario resistente non è stata adeguatamente contestata. Per tali motivi risulta corretta la determinazione dell'intermediario delle spese per estinzione anticipata e pienamente legittima la relativa richiesta applicata in sede di estinzione anticipata. In ordine alla richiesta di retrocessione delle quote insolite si rileva che parte ricorrente non produce le buste paga attestanti l'addebito delle quote di cui chiede il rimborso. Quanto, infine, alla richiesta di rimborso delle spese legali, è orientamento uniforme dei Collegi non procedere al riconoscimento del rimborso, atteso che, in relazione alla natura della lite, non è necessario avvalersi dell'assistenza di un professionista per i ricorsi avanzati all'ABF. Alla luce di quanto sopra, il Collegio conclude per l'accoglimento della richiesta di rimborso relativa alle somme, come sopra determinate, oltre interessi legali dal reclamo; conclude, inoltre, per il rigetto di ogni ulteriore e diversa richiesta restitutoria

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 812,39, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI